

**Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza ter, ordinanza n. 4671/2006**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE TERZA TER

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO CORSARO Presidente

STEFANIA SANTOLERI Cons. , relatore

STEFANO FANTINI Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Agosto 2006

Visto il ricorso 7886/2006 proposto da:

GIRAUDO ANTONIO

rappresentato e difeso da:

SCOCA AVV. FRANCO GAETANO

KORGH AVV MASSIMO

CHIAPPERO AVV LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA G. PAISIELLO, 55

presso

SCOCA AVV. FRANCO GAETANO

contro

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC

rappresentato e difeso da:

MAZZARELLI AVV. LETIZIA

MEDUGNO AVV LUIGI

con domicilio eletto in ROMA

VIA PANAMA, 58

presso

MEDUGNO AVV. LUIGI

CONI

rappresentato e difeso da:

ANGELETTI AVV. ALBERTO

con domicilio eletto in ROMA

VIA G PISANELLI, 2

presso la sua sede

e nei confronti di

SOC JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA

e nei confronti di

MOGGI LUCIANO

e con l'intervento ad opponendum di

CODACONS

rappresentato e difeso da:

RIENZI AVV. CARLO

con domicilio eletto in ROMA

VIALE G. MAZZINI, 73

presso la sua sede

per l'annullamento

-della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., datata 25 luglio 2006, nonché delle motivazioni emanate con Comunicato Ufficiale n. 2/Cf (2006/2007) del 4 agosto 2006, nella parte in cui conferma a carico del dott. Giraudo le sanzioni comminate per la commissione di illecito sportivo; di ogni altro atto presupposto, con particolare riferimento al C.U. n. 12 del 15 giugno 2006 del Commissario Straordinario della F.I.G.C., nella parte in cui riduce oltre misura i termini per i procedimenti dinanzi alla C.A.F. e alla Corte Federale; ai C.U. nn. 14 e 15 del 16 giugno 2006 del Commissario Straordinario, con i quali sono stati nominati il Presidente e sei componenti della C.A.F.; al provvedimento di estremi non conosciuti con il quale il neo-nominato Presidente della C.A.F. ha scelto i componenti del Collegio Giudicante; alla decisione della C.A.F. del 14 luglio 2006; e all'atto di deferimento della Procura Federale, per quanto attiene alle incolpazioni del dott. Giraudo; nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CODACONS

CONI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC

Visto l'atto di intervento ad opponendum del Codacons;

Nominato relatore il Consigliere Stefania SANTOLERI e uditi alla Camera di Consiglio del 22 agosto 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato che non risulta condivisibile l'eccezione, sollevata sia dalla F.I.G.C. che dal C.O.N.I., di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che, ancorché l'art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive", tuttavia detto principio, letto unitamente all'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato (T.A.R. Lazio, III Sez., 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616);

Ritenuto che una diversa interpretazione del cit. art. 2 D.L. n. 220 del 2003 [1] condurrebbe a dubitare della sua conformità a principi costituzionali, perché sottrarrebbe le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale;

Considerato comunque che costituisce principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un'aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa occorre verificare la possibilità di darne un'interpretazione secondo Costituzione (Corte cost. 22 ottobre 1996 n. 356);

Ritenuto che nella vicenda in esame il Dott. Giraudo impugna la sanzione disciplinare dell'inibizione per cinque anni e dell'ammenda di € 20.000,00 per la commissione di illecito sportivo ex artt.1 e 6 del C.G.S.;

Ritenuto che detta sanzione, per la sua natura, assume rilevanza anche al di fuori dell'ordinamento sportivo ove solo si consideri, da un lato che il Dott. Giraudo potrebbe essere chiamato a rispondere, a titolo risarcitorio, sia alla soc. F.C. Juventus (società quotata in borsa) che ai singoli azionisti e, dall'altro e più in generale, il giudizio di disvalore che da detta sanzione discende sulla personalità del soggetto in questione in tutti i rapporti sociali;

Ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'ulteriore eccezione di improcedibilità del gravame sollevata, anch'essa sia dalla F.I.G.C. che dal C.O.N.I., sul rilievo che il Dott. Giraudo ha adito questo Tribunale senza attendere l'esito del tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport (fissato per il 5 settembre 2006), non sussistendo un danno attuale ed irreparabile;

Considerato, infine, sotto il profilo del periculum in mora che il danno paventato dal Dott. Giraudo per quanto attiene ai paventati profili patrimoniali (id est, "possibili" azioni risarcitorie nei suoi confronti da parte degli azionisti della soc. F.C. Juventus) non presenta i connotati dell'attualità, laddove quello morale (id est, la lesione della reputazione e dell'onorabilità), parimenti rappresentato, potrà trovare piena tutela nella successiva fase del merito ove quest'ultima si concluda in senso a lui favorevole;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, 22 agosto 2006

Il Presidente: Francesco Corsaro

Il Relatore: Stefania Santoleri

Depositata in Segreteria il 22 agosto 2006

### **Note**

[1] L'art. 2 D. L. n. 220/2003 ("Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva") è il seguente:

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.